

## NUOVE DISPOSIZIONI ICI 2008

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Maggio 2008 il decreto legge n. 93/2008 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie) che da quest'anno esclude dall'applicazione dell'ICI l'abitazione principale (con relative pertinenze) e agli alloggi ad essa assimilati in base a leggi e Regolamento comunale.

### **In sintesi si ha l'esclusione dall'ICI:**

- a) per l'abitazione principale e relative pertinenze (C6, C2 e C7), dove il proprietario ha la residenza anagrafica accertata. Non hanno diritto all'esenzione le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, che continueranno ad applicare l'aliquota del 5,5 per mille e la detrazione di 130,00 euro;
- b) le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, dove il beneficiario vi abbia la residenza anagrafica accertata. Per usufruire di tale esenzione deve essere presentata un'autocertificazione entro il 31 luglio di ogni anno;
- c) le abitazioni e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;
- d) le abitazioni e relative pertinenze delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
- e) le abitazioni e relative pertinenze di proprietà di Istituti Autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
- f) le abitazioni e relative pertinenze di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della casa ex coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Poggio Renatico;
- g) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- h) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

### **In sintesi devono pagare l'ICI con le aliquote deliberate dal Comune di Poggio Renatico:**

- a) abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8 e A9;
- b) abitazioni secondarie (alloggi affittati, sfitti e tenuti a disposizione);
- c) tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici, negozi, magazzini, capannoni);
- d) aree fabbricabili;
- e) terreni agricoli.

Poggio Renatico, 10/06/2008.